



Revisori Legali, ulteriore tentativo di attacco all'indipendenza.

giù la mani dai Revisori Legali giù le mani dalla Democrazia.

Roma Lì 27/02/2023

di Umberto Calamita

Si continua a parlare di unione delle professioni contabili, ma quali?

Il Presidente del Consiglio Nazionale Revisori Legali torna sull'argomento e con forza ribadisce quanto già evidenziato in precedenti interviste.

Il tentativo, oltre che riprovevole sul piano intellettuale, è gravissimo perché tende:

- a confondere una sorta di unione di intenti con il tentativo di controllo sui Revisori Legali attraverso una sorta di maggioranza numerica e per gli effetti sull'ordine pubblico economico;

- a confondere le professioni contabili con i Revisori Legali che svolgono principalmente attività di compliance - seppur utilizzando a volte strumenti di natura contabile, tanto è vero che sono stati denominati dalle norme Revisori Legali e non revisori contabili - in spregio al principio costituzionale della separazione dei poteri e dell'indipendenza degli organi di controllo de facto analoghi agli organi della magistratura.

È altresì grave che si cerchi di censurare senza sosta l'indipendenza dei Revisori Legali attraverso tentativi di modifiche delle norme, attraverso regolamenti applicativi, per renderne impossibile l'esercizio effettivo, come a titolo esemplificativo ancorché non esclusivo:

- i requisiti di accesso all'albo curatori ex art. 358 c.1 Lett. c) D. Lgs. 14/2019. e s.m.i.;
- i requisiti di accesso per ogni tipo di attestazione, asseverazione, certificazione di sorta;
- la libertà, ex lege, di formazione e ricerca della categoria professionale senza distinzione o limitazioni di sorta.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



Può dispiacere ai più, ma sono diritti che la Costituzione garantisce a tutti gli organi caratterizzati dall'indipendenza.

I Revisori Legali non hanno bisogno:

- di unirsi a nessuna professione contabile perché esercitano il controllo su di esse e non sono una professione contabile ma di compliance;
- di unirsi a patti di intenti perché hanno già dalla loro parte la legge e rispondono solo alla legge e non ad altre organizzazioni soprattutto a quelle che vogliono applicare agli organi di controllo il principio maggioritario;
- di unirsi a progetti di vario genere perché il loro unico progetto è tutelare la fede pubblica ed il risparmio e per gli effetti l'ordine pubblico economico;

per converso i Revisori Legali hanno bisogno soltanto:

- applicazione piena e completa delle norme cogenti con particolare riferimento al combinato disposto D. Lgs. 39/2010 e dall'art. 5 c.1 Reg. U.E. 537/2014 e s.m.i. nonché dal codice etico dei Revisori Legali per esercitare appieno l'indipendenza soggettiva ed oggettiva ovvero dagli interessi economici e/o dalla revisione legale;
- dell'esame di stato per i Revisori Legali almeno una volta l'anno come richiesto dalle norme;
- far parte di tutte le commissioni istituzionali che si occupano dei Revisori Legali o degli organi di controllo al fine di vigilare sull'indipendenza escludendone, ove possibile, i soggetti sottoposti al controllo;
- di esercitare in modo indipendente la formazione, gli studi e la ricerca scientifica di settore.

È così che il Presidente del Consiglio Nazionale Stefano Mandolesi rappresenterà le evidenze succitate ai vertici di Via Arenula, di Via XX Settembre, al MIUR, al C.N.F., al Notariato nonché degli Attuari, auspicando che tutte le autorità amministrative pubbliche, le forze politiche, sindacali, professionali e il Presidente della Repubblica sappiano salvaguardare l'indipendenza e ruolo dei Revisori Legali e la libertà di ricerca scientifica degli stessi.

Roma Lì 27/02/2023

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 - T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 - T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



A puro titolo di memoria ricordiamo che:

(A) in effetti la professione regolamentata ex D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. dei Revisori Legali (al pari delle altre professioni regolamentate seppur organizzata in forma associativa e non ordinistica per ovvie ragioni di rispetto del requisito dell'INDIPENDENZA al pari degli altri organi di controllo quali la MAGISTRATURA) seppur indicata nell'art. 358 c.1 lett. C) del D. Lgs. n.14/2019 **non necessita di ulteriore formazione di 200 ore perché già offre evidenti garanzie pubbliche** elencate a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

Per accedere alla professione ha l'obbligo:

- di una laurea su scienze giuridiche, politiche, dell'amministrazione, attuariali, bancarie ed economiche;
- di un tirocinio di 36 mesi (il doppio delle altre professioni regolamentate);
- di un esame di stato su 19 materie obbligatorie (maggiori delle altre professioni regolamentate);
- l'obbligo del requisito di indipendenza, onorabilità e reputazione esteso anche a livello internazionale;

Per permanere nella professione ha l'obbligo:

- della formazione permanente continua su materie caratterizzanti e non caratterizzanti (tra le quali il diritto della crisi d'impresa) non inferiori alle 120 ore annue in varie specializzazioni per mantenere il requisito dell'indipendenza oggettiva;
- di tutelare in qualità di pubblico ufficiale, nella fase preventiva non patologica, l'ordine pubblico economico analogamente al ruolo Notarile di tutelare l'ordine pubblico giuridico;
- l'obbligo di monitorare almeno una volta l'anno il requisito di indipendenza soggettiva ed oggettiva, onorabilità e reputazione esteso anche a livello internazionale;

È sottoposta a diversi controlli pubblici vigilanti per specializzazione

- è sottoposta ad un primo livello di controllo generalmente esteso cui possono avere accesso tutti i portatori di interessi attraverso il **Consiglio di Disciplina** istituito statutariamente presso Unione Nazionale Revisori Legali (organizzazione maggiormente rappresentativa, firmataria di CCNL e partecipata statutariamente da enti pubblici ordinistici e non ordinistici che si sta sottoponendo volontariamente anche al controllo pubblico sugli atti prefettizio) e partecipato anche da enti pubblici ordinistici non in conflitto con il requisito dell'indipendenza;
- è sottoposta ad un secondo livello di controllo attraverso la **Commissione Centrale Revisori Legali** istituita presso M.E.F.;
- è sottoposta ad un secondo livello di controllo sull'attività caratterizzante da parte di apposita commissione MEF per estrazione a sorte ai sensi Principio di Revisione ICQ1 sul **Controllo di Qualità** del lavoro svolto;
- è sottoposta al controllo per specializzazione di diversi enti pubblici, elencati a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo: Ministero Interno-Finanza Locale; Ministero Giustizia, M.E.F., Banca D'Italia, CONSOB, MIMI ex MISE, Ministero Lavoro, Corte dei Conti ...

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



(B) Rivedere i principi che regolamentano la posizione dei Revisori Legali è analoga alla rivisitazione dei principi costituzionali relativi alla posizione dei giudici.

RIVEDIAMONE I PASSAGGI ED ELEMENTI FONDANTI E FONDAMENTALI:

Principio del Revisore Legale naturale: la scelta del Revisore si basa sull'applicazione di criteri oggettivi basati sulle caratteristiche fondamentali (si cfr. D.Lgs. 135/2016) di organizzazione, sede, onorabilità e competenze morali, professionali e relazionali (si cfr. analogia con la scelta autorità giudiziaria);

Principio della riserva di legge: solo le norme dell'U.E. e nei limiti norme U. E. subordinatamente anche lo Stato aderente possono disciplinare l'apparato/ordinamento dei Revisori Legali (si cfr. analogia con le stesse riserve per le autorità giudiziarie);

Principio indipendenza dei Revisori Legali i Revisori Legali sono indipendenti in quanto non soggetti ad altri poteri od organi gerarchicamente superiori. La loro indipendenza è garantita dalla Commissione Centrale per i Revisori presso il M.E.F. (si cfr. analogia con l'indipendenza delle autorità giudiziarie garantita dal C.S.M.);

Principio dell'imparzialità dei Revisori Legali: i Revisori Legali devono essere al di sopra delle parti, devono trovarsi in condizioni di terzietà ed imparzialità. Se un Revisore ha un interesse personale uno dei portatori di interessi incluso il Revisore o l'autorità amministrativa di controllo può richiedere la cessazione, la rinuncia o l'astensione dall'incarico (si cfr. l'istituto della riacquiescenza per i giudici);

Principio di inamovibilità dei Revisori Legali: costituisce una garanzia all'indipendenza dei Revisori Legali, essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non ricorrono specifiche e tassative condizioni. La rimozione di un Revisore Legale dall'incarico può essere disposta solo dalle autorità, qualora ricorrano i motivi stabiliti dalla legge (si cfr. la rimozione dei magistrati eventualmente disposta dal CSM);

Distinzione funzionale: l'ordinamento dei Revisori Legali non è organizzato gerarchicamente ma i Revisori Legali si distinguono tra loro solo per le diverse attività esercitate (si cfr. analogia con l'ordinamento giudiziario ove i magistrati si differenziano soltanto per le funzioni esercitate), audit e non audit services;

AUDIT SERVICES & ASSURANCE

Funzione giudicante: tutte le attività di audit services e più in generale di assurance con l'emissione <<opinion>> è il compito di evitare/ridurre le controversie tra portatori di interessi (si cfr. analogia con l'ordinamento giudiziario di risolvere le controversie);

Funzione requirente: i Revisori Legali sono anche CTU e Periti nonché distribuiti in delegazioni dei distretti/circondari dei Tribunali/Corti di Appello ed organizzati in forma associativa attraverso l'U.N.R.L. nell'esercizio delle loro funzioni rimettono gli atti ai PM o altri organi dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa (si cfr. analogia con l'ordinamento giudiziario);

Funzione di legittimità: è l'attività di conformità alle norme dell'azione amministrativa attraverso la propria <<opinion>>;

Funzione di merito: l'esame dei fatti dopo la raccolta di adeguati e sufficienti elementi probativi per poter emettere la propria <<opinion>> ovvero esprimere o attestare un valore quantitativo;

NON AUDIT SERVICES

Sono tutte quelle attività, obbligatorie, che consentono al Revisore Legale di essere indipendente oggettivamente dagli audit services e disciplinati nell'art. 5 c.1 Reg. U.E. 537/2014. Per converso sono attività vietate esclusivamente quando svolgono attività di audit services per il soggetto sottoposto al controllo.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97